

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Art-bonus: l'appartenenza pubblica è (quasi) sempre imprescindibile

12 Febbraio 2019

Il beneficio, a certe condizioni, può essere concesso pure quando i destinatari non appartengono a Stato, Regioni o altri enti territoriali, ma questo non è il caso



Non c'è spazio per l'art-bonus se la fondazione teatrale, destinataria di somme finalizzate alla ristrutturazione del teatro, non possiede alcuna caratteristica in grado di consentire alla stessa l'assimilazione a un ente o a una istituzione pubblica.

Lo ribadisce l'Agenzia delle entrate con la **risposta 48/2019** a un'istanza di interpello, sottolineando la mancanza di tale caratteristica, sia nella costituzione sia nella gestione della fondazione in argomento.

Siamo nell'ambito dell'agevolazione fiscale prevista dall'**articolo 1** del DL 83/2014, che riconosce un credito di imposta in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi pro cultura e spettacolo, nella misura del 65% delle stesse erogazioni.

La norma a cui l'istante chiede di poter accedere, osserva l'Agenzia, pone dei paletti sia dal lato soggettivo che da quello oggettivo.

Innanzitutto, le erogazioni devono avere come obiettivo:

- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali **pubblici**
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza **pubblica** (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio - Dlgs 42/2004), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni **pubbliche** che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo
- effettuazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali **pubblici** qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Ciò che conta, quindi, è il requisito dell'“appartenenza pubblica” degli istituti e dei luoghi della cultura, requisito che, in alcuni casi, si considera soddisfatto, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, anche dal ricorrere di altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni, come precisato nella risoluzione 136/2017 (vedi “**Ok all'art bonus se la fondazione è un luogo di cultura pubblica**”).

Nel caso all'esame, l'istante è una fondazione privata che insieme a un ente pubblico ha costituito una fondazione teatrale finalizzata al recupero e alla valorizzazione di un teatro privato. La sua richiesta è l'applicazione dell'“art-bonus” sulle somme dalla stessa versate a tali scopi.

L'Agenzia, per quanto premesso e, in particolare, per la natura privata della fondazione teatrale, ha escluso tale possibilità, confortata anche dal parere (chiesto e ricevuto) del competente ministero dei Beni e delle Attività culturali.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/art-bonus-lappartenenza-pubblica-e-quasi-sempre-imprescindibile>